

Tribunale Aosta, Sent., 10/05/2021

DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE

Danno non patrimoniale

Danno patrimoniale

PROCEDIMENTO CIVILE

Legittimazione attiva e passiva

Fatto - Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Paolo De Paola, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 682/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto

Risarcimento danni - incidente sciistico

promossa dall'attrice

F.U., nata nella Repubblica F. T. il (...) e residente in S. 5, 14052 - B., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo D'AMBRA e Andrea GRECUZZO del Foro di Milano, con elezione di domicilio in Aosta - via Vevey n. 17, presso lo studio dell'avv. Francesca PARRA del Foro di Aosta, in virtù di procura allegata all'atto di citazione

nei confronti dei convenuti

O.S., C.F.: (...), residente in B. - Strada N. n. 4, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro STRATTA del Foro di Ivrea ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ivrea - via Circonvallazione n. 28, in virtù di procura in calce all'atto di citazione notificato (doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta)

e

A.V.M. - A., con sede in A. - via M. E. n. 13, C.F.: (...) - Partita IVA: (...), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Isabella CHEVALLARD e Federico PARINI del Foro di Aosta, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Aosta - via Festaz n. 79, in virtù di procura allegata alla comparsa costitutiva

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

I. Il presente giudizio è stato instaurato da F.U. per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro occorso il 21.1.2017 verso le ore 14.15 allorché, mentre stava percorrendo la pista n. 36 del comprensorio di Cervinia in direzione dell'impianto di risalita alla base della pista n. 7, nei pressi dell'intersezione con le piste n. 7 e n. 36, il maestro di sci O.S., inizialmente fermo sul lato destro della pista, aveva ripreso la discesa dirigendosi da destra verso sinistra, trovandosi più a monte rispetto alla F. medesima, la quale aveva nel frattempo iniziato a modificare la propria traiettoria da sinistra verso destra per immettersi nella pista n. 7 (essendo la pista sgombra ed essendo il sig. O. distante da lei ed alle sue spalle), manovra nel corso della quale era stata travolta alle spalle dall'O. (giunto da destra verso sinistra, a velocità, da una posizione sopraelevata) e conseguentemente proiettata in avanti, colpendo più volte la testa contro il terreno e rotolando verso valle sulla parte destra del tracciato.

L'attrice ha quindi dedotto di aver assunto un antidolorifico sul posto e di essersi successivamente recata a valle autonomamente perché preoccupata di raggiungere un medico il prima possibile e temendo che l'attesa dei soccorsi ed il trasporto in barella avrebbero prolungato ed aggravato il dolore; ha aggiunto che, giunta presso l'ambulatorio del dott. C.B., quest'ultimo l'aveva visitata e le aveva poi diagnosticato la presenza di una commozione cerebrale e la rottura della scapola, consigliandole di sottoporsi ad ulteriori esami e visite più approfondite, e consigliando all'amica che era con lei di svegliarla almeno ogni due ore nel corso della notte successiva per assicurarsi che la commozione cerebrale non causasse complicazioni.

La F. ha poi aggiunto che, in seguito all'incidente, a causa del dolore e delle difficoltà motorie, era rientrata a Berlino in treno anziché in aereo, rinunciando al volo già acquistato ed acquistando nuovi biglietti, necessitando - nelle settimane successive - di costante assistenza per mangiare, vestirsi, lavarsi, recarsi dal medico.

Tanto premesso, l'attrice ha agito nei confronti non solo dell'O. (ritenuto responsabile del sinistro de quo), ma anche dell'A.V.M., di cui faceva parte l'O., assumendo una loro responsabilità solidale ex art. 2049 c.c. ritenendo che l'O. stesse svolgendo incarichi per conto dell'A..

L'O., nel costituirsi in giudizio, ha contestato in fatto e diritto le domande dell'attrice (sia sotto il profilo dell'an debeatur sia sotto il profilo del quantum debeatur), evidenziando in particolare come fosse stata in realtà quest'ultima a porre in essere una repentina manovra di svolta verso destra (tagliandogli la traiettoria di discesa), pur consapevole della sua presenza sulla pista da sci avanti a sé; in ogni caso, il predetto convenuto ha richiamato il principio della presunzione di responsabilità in caso di scontro tra sciatori.

Anche l'A.V.M., nel costituirsi in giudizio, ha contestato in fatto e diritto le pretese creditorie avanzate dalla F. nei suoi confronti, rilevando in particolare che l'O. - al momento del sinistro - stava svolgendo attività non per conto dell'A. medesima bensì per conto della Scuola di sci di cui faceva parte, cioè la Scuola di Sci del Cervino (come emergeva dal doc. 14 di parte attrice), con la conseguenza che l'A. - conoscendo del sinistro solo nella propria qualità di ordine professionale che aveva stipulato la polizza assicurativa di responsabilità civile a garanzia dell'attività dei maestri di sci e delle scuole di sci della Valle d'Aosta - aveva già adempiuto alle proprie funzioni comunicando all'assicurazione il sinistro occorso al maestro O., mentre per il resto era completamente estranea ai fatti di causa (e, quindi, carente di legittimazione passiva), poiché era stata costituita con i compiti previsti dalla L.R. n. 44 del 1999, compiti tra i quali non rientrava quello di assumere responsabilità per affermate inadempienze o responsabilità dei maestri di sci.

All'esito del compimento delle attività di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. (nel cui ambito venivano puntualizzate le rispettive posizioni delle parti, con reciproche contestazioni), con ordinanza del 19.6.2019 è stato disposto l'espletamento di attività peritale a carattere medico-legale sul seguente quesito:

"Il c.t.u., esaminati gli atti ed i documenti di causa ritenuti pertinenti, visitata la perizianda sig.ra U.F., compiuti i necessari accertamenti specialistici, tenuto conto delle eventuali osservazioni di cui agli artt. 194 co. 2 c.p.c. e 90 e segg. disp. att. c.p.c., nel rispetto del principio del contraddittorio con le parti ed i rispettivi c.t.p. (ove nominati):

1) dica se sussista nesso di causalità tra la condotta contestata e le lesioni lamentate;

2) accerti e descriva:

- i postumi causalmente collegati alle lesioni;

- gli eventuali precedenti morbosi del soggetto;

- la concorrenza o coesistenza dei precedenti stati morbosi;

3) indichi la durata dell'inabilità temporanea sia assoluta che relativa;

4) dica in che misura percentuale i postumi abbiano ridotto permanentemente la complessiva integrità psicofisica del soggetto (cioè l'idoneità a svolgere le attività esistenziali comuni alla generalità delle persone), distinguendoli dalle naturali limitazioni biologiche connesse all'età del periziato; precisi come sia pervenuto a determinare tale valore percentuale;

5) dica se i postumi individuati possano incidere in concreto su particolari attività non lavorative che il periziato allegghi di svolgere, le quali per frequenza, tempo e rilevanza oggettiva esulino dalle normali attività esistenziali;

6) dica l'eventuale incidenza sulla capacità lavorativa del soggetto (generale e specifica);

7) indichi, se del caso, il livello di sofferenza del soggetto in relazione ai fatti di causa;

8) valuti la congruità delle spese mediche eventualmente già documentate da parte attrice".

Con la medesima ordinanza sono state rigettate tutte le residue istanze istruttorie delle parti, sul rilievo che:

- le istanze di prova testimoniale formulate dalla parte attrice al punto 4.2 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. (concernenti l'evento lesivo dedotto in causa) non erano da accogliere in considerazione della non decisività delle circostanze ivi articolate a fronte delle deduzioni svolte in ordine alla dinamica del sinistro, complessivamente considerate;

- non erano da accogliere nemmeno le istanze di prova testimoniale formulate dalla parte attrice al punto 4.3 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. (concernenti la condotta tenuta dalla convenuta A.V.M.), in quanto il loro espletamento risultava non necessario alla luce delle complessive risultanze di causa già agli atti;

- non erano da accogliere le istanze di interrogatorio formale dell'attrice e di prova testimoniale formulate dal convenuto O. nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., in considerazione - per quanto concerne la ricostruzione della dinamica del sinistro - dell'espressa non contestazione dell'attrice relativamente alle circostanze di cui ai capi 1-7-12 della predetta memoria (cfr. memoria attorea ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., pag. 8) e del carattere generico e valutativo delle circostanze addotte agli altri capi (in particolare, il capo 8);

- non era da accogliere l'istanza di interrogatorio del legale rappresentante dell'A. convenuta, formulata dal convenuto O. nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., in quanto l'espletamento di tale incombente istruttorio risultava irrilevante alla luce delle risultanze già agli atti;

- non era da accogliere l'istanza di prova testimoniale formulata dal convenuto O. con specifico riferimento al capo 15 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., in quanto tale capo verteva su circostanze documentali ed implicanti inammissibili valutazioni;

- non era da accogliere l'istanza di prova testimoniale formulata dalla convenuta A.V.M. nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., in quanto l'espletamento del detto incombente istruttorio risultava irrilevante alla luce delle risultanze già agli atti;

- a fronte della mancata ammissione delle prove dirette, non erano da ammettere nemmeno le prove orali dedotte in materia contraria, in quanto irrilevanti;

- sulla base delle deduzioni difensive delle parti concernenti la dinamica del sinistro (complessivamente considerate), era anche ultroneo l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio a carattere cinematico richiesta dal convenuto O.;

- non era da accogliere nemmeno l'istanza di acquisizione documentale avanzata dal predetto convenuto ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c., in quanto tale istanza concerneva genericamente il "fascicolo relativo alla polizza infortuni" sottoscritta dall'attrice, senza che l'istanza medesima (formulata nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) fosse stata preceduta da una puntuale allegazione in ordine alle circostanze sottese alla prospettata esistenza della polizza de qua, con la conseguenza che la richiesta in esame risultava essenzialmente esplorativa e, pertanto, la documentazione in questione non poteva neanche considerarsi necessaria e decisiva per la definizione della vertenza.

Il predetto provvedimento è da intendersi integralmente richiamato e confermato, non essendo ravvisabili elementi che possano giustificare valutazioni diverse rispetto a quelle espresse nell'ordinanza medesima; conseguentemente, sono nuovamente da disattendere le istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.

L'attività peritale è stata espletata dal c.t.u. dott. Giorgio Basile (specialista in ortopedia e traumatologia), il quale ha depositato in data 29.2.2020 il proprio elaborato, in cui sono state rassegnate le seguenti conclusioni:

"Dopo l'esame clinico del periziando e l'attenta analisi dei contenuti che compongono il danno, valutate e ponderate le osservazioni dei CTP, posso così concludere, in risposta ai quesiti postimi dal Sig. Magistrato: Alla Signora U.F., in seguito all' incidente del 21.01.2017, sono residuati:

- Esiti di frattura composta della scapola destra con moderata (si riporta pedissequamente la voce della tabella che non contempla una lieve disfunzionalità) disfunzionalità antalgica dell'emicingolo.

- Esiti di sublussazione sterno - claveare con moderata (si riporta pedissequamente la voce della tabella che non contempla una lieve disfunzionalità) disfunzionalità antalgica, comprensivi di un lievissimo pregiudizio estetico legato alla tumefazione sterno - claveare destra.

- Esiti di due fratture costali, senza evidenza di callo dismorfico e/o ipertrofico desunto dagli atti e/o deformità della gabbia toracica, con plausibile sintomatologia dolorosa distrettuale.

Ne deriva una valutazione complessiva del danno biologico patito dalla periziata, quantificabile globalmente (comprendendo anche il danno estetico), con metodo a scalare, nella misura e nell' ordine del 6% - 7% (sei - sette per cento), con il metodo di valutazione proposto su "Linee guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico", testo ufficiale della Società I.M.L., edito da G. nel 2016.

Il periodo di incapacità temporanea biologica è così ripartibile a giudizio del CTU:

- Giorni 60 (sessanta) di inabilità temporanea parziale al 50 % .

- Giorni 30 (trenta) di inabilità temporanea parziale minima al 25% .

Non sono previste o prevedibili spese future.

Non è compromessa la capacità lavorativa generica o specifica della Paziente.

Può esserci una certa limitazione nelle attività sportive che prevedano l'utilizzo dell'arto superiore destro, come nel gioco del tennis o della pallavolo.

Possono essere considerate congrue e pertinenti le spese di Euro TOTALE: Euro 5086,18 cui sono da aggiungere 494 franchi svizzeri del 21.01.2017 presso lo studio del dr. B..

Congrue e pertinenti i 720 Euro per la relazione medico legale da inserire non tra le spese mediche ma tra le spese di giudizio; si lascia all'apprezzamento del Giudice la loro ammissibilità al rimborso".

A tali conclusioni del c.t.u., in ragione dell'intrinseca persuasività delle motivazioni che le sorreggono e dell'esaustività delle risposte ai rilievi di parte (le osservazioni sono state riportate nella perizia e poi allegate alla perizia medesima, quelle del c.t.p. di parte attrice, ovvero successivamente, in data 28.9.2020, quelle del c.t.p. di parte convenuta), questo giudice intende riportarsi.

Per la sufficienza del richiamo all'elaborato peritale, laddove lo stesso si sia già fatto carico di rispondere alle contrarie deduzioni delle parti (cfr., nel caso di specie, pagg. 9-11 dell'elaborato peritale finale del c.t.u.), proprio perché tale richiamo dà conto del percorso logico che sorregge le conclusioni raggiunte e del superamento dei rilievi critici mossi, cfr. Cass. civ. sez. 1 sentenza n. 8355 del 2007, Cass. civ. sez. 1 sentenza n. 282 del 2009, Cass. civ. sez. 1 sentenza n. 14471 del 2014, Cass. civ. sez. 6-3 ordinanza n. 1815 del 2015. Non vi è dunque necessità per il giudice di esporre specificamente le ragioni del proprio convincimento, atteso che l'obbligo di motivazione è già assolto con l'indicazione delle fonti del convincimento, e quindi con il richiamo alla perizia (cfr. Cass. n. 18688/2007, Cass. n. 15134/2006, Cass. n. 10668/2005, Cass. n. 3568/2002, Cass. n. 15854/2001, Cass. n. 2486/2001, Cass. n. 3517/2000, Cass. n. 4138/1999, Cass. n. 5677/1998, Cass. n. 2114/1995, Cass. n. 6698/1986, Cass. n. 442/1982).

II. Nel merito, va innanzitutto rilevato che, alla luce del tenore delle deduzioni svolte dall'attrice e dal convenuto O. nei rispettivi atti costitutivi, complessivamente considerate, è ravvisabile un'esclusiva responsabilità del predetto convenuto nella causazione del sinistro dedotto in causa.

L'O., infatti, era tenuto ad adeguare il proprio comportamento sugli sci prestando attenzione a quello degli sciatori che lo precedevano nella discesa, prestando debita attenzione anche a quelli intenti ad effettuare eventuali cambi di direzione per immettersi nella pista n. 7: trattasi invero di manovra sicuramente prevedibile, tenuto conto dell'intersezione delle piste nn. 7 e 36.

Il cambio di direzione operato dalla F. (dalla stessa riferito fin dall'atto introduttivo del giudizio - cfr. pag. 2 ultimo capoverso dell'atto di citazione) non risulta essere stato caratterizzato da una repentinità tale da precludere all'O. la possibilità di adeguare la propria velocità alla nuova traiettoria assunta dalla sciatrice che lo precedeva.

Sul punto, le deduzioni di senso contrario del predetto convenuto sono estremamente generiche: al capo 8 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., infatti, l'O. adduce mere valutazioni ("in spregio alle regole di comportamento", "negligentemente ed imprudentemente", "repentina manovra di svolta a destra, con direzione verso la pista n. 7, noncurante della presenza del sig. O.") che non consentono di supportare l'assunto che la F. sarebbe andata indebitamente a "tagliare" la traiettoria di discesa tenuta dall'O. medesimo.

Quest'ultimo si trovava a sciare evidentemente in una posizione sopraelevata rispetto alla F. allorché quest'ultima ha iniziato la manovra di cambio di traiettoria; in tal senso risulta decisiva la circostanza che l'impatto è avvenuto sul lato destro dell'odierna attrice (cioè il lato in cui si sono concentrate le lesioni riportate dalla F., come emerso in sede peritale), in tal modo risultando evidente che quando è iniziata la manovra di cambio di direzione l'O. si trovava in una posizione sopraelevata, andando a coprire la distanza con il punto di impatto nel tempo occorso alla Friedmann per spostarsi da sinistra verso destra in direzione dell'immissione nella pista n. 7.

Provenendo da monte, quindi, l'O. aveva la possibilità di vedere l'intera pista davanti a sé (non risultando che vi fossero ingombri alla visuale) e, quindi, era anche in grado di rendersi conto delle manovre poste in essere dagli sciatori più a valle, comprese quelle del tipo posto in essere dalla F. (che - come detto - non era nemmeno imprevedibile, essendo una delle possibili scelte adottabili dagli utenti delle piste in presenza di intersezioni).

La manovra della F. (cambio di direzione per immissione in altra pista), inoltre, non era vietata.

In tale contesto, l'O. doveva essere in grado di prevedere ogni possibile movimento di chi lo precedeva, a maggior ragione le manovre ordinariamente effettuabili in presenza di intersezione delle piste, con conseguente necessità di adeguare il proprio comportamento (andatura, velocità) in maniera tale da prevenire la possibilità di incidenti e da essere in grado (se del caso rallentando progressivamente la propria corsa) di consentire le manovre di svolta poste in essere dagli sciatori che avevano iniziato la manovra più a valle rispetto alla sua posizione.

E' dunque ravvisabile, da parte dell'O., una violazione delle regole di prudenza che disciplinano la pratica dello sci, con particolare riferimento a specifiche prescrizioni della L. n. 363 del 2003 ("Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo"), segnatamente l'art. 9 (concernente l'obbligo di tenere sempre una velocità tale da non rappresentare pericolo per gli altri, e, in particolare, di moderare la velocità in prossimità di incroci) e l'art. 10 (concernente l'obbligo di precedenza a carico degli sciatori che provengano da monte, rispetto a quelli che transitino a valle).

Nessun concorso di colpa è ravvisabile in capo alla F., che non risulta aver violato norme comportamentali nell'utilizzo della pista.

I rilievi di cui sopra - per la loro gravità, precisione e concordanza - integrano gli estremi della prova contraria atta a superare la presunzione di concorso paritario degli sciatori coinvolti nello sconto a produrre i danni (art. 19 della L. n. 363 del 2003), essendo emersa, come detto, l'esclusiva responsabilità dell'O..

III. Nessuna responsabilità è invece ascrivibile alla convenuta A.V.M., in mancanza di elementi denotanti l'assunzione di una posizione di garanzia nei confronti dell'O., non risultando che quest'ultimo - in occasione del sinistro - stesse svolgendo attività nell'interesse della predetta A., che è un ordine professionale ("Collegio Regionale Professionale della Valle d'Aosta" - cfr. doc. 3 allegato dalla predetta convenuta alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) e, in quanto tale, non risulta avere rapporti di committenza o di lavoro con i propri iscritti idonei a far insorgere una responsabilità ex art. 2049 c.c. (invocata invece dall'attrice).

Trattasi di una valutazione (quella concernente la carenza di responsabilità dell'A.V.M.) che attiene al merito della vertenza, con riferimento alla titolarità passiva del rapporto dedotto in causa dalla F..

Ciò posto, deve tuttavia evidenziarsi che la prospettazione operata dall'attrice in citazione era comunque sufficiente a radicare la legittimazione passiva (legittimazione costituente uno dei presupposti dell'azione) del predetto ente convenuto, di cui è stata adottata la responsabilità ex art. 2049 c.c.; la carenza di legittimazione è stata eccepita dall'A. medesima nella comparsa costitutiva, ma tale eccezione è infondata per quanto appena rimarcato, ferma restando la carenza dei presupposti per l'affermazione della sussistenza della titolarità (in capo all'A.) della titolarità passiva del rapporto dedotto in causa.

L'assenza dei presupposti per una declaratoria di carenza di legittimazione passiva preclude ogni valutazione in ordine alla domanda subordinata dell'attrice, in quanto formulata sul presupposto - non verificatosi - di una tale declaratoria.

Trattasi di valutazione a carattere assorbente, che prescinde dall'ulteriore profilo (comunque ravvisabile) di inammissibilità della domanda de qua eccepita dall'A. sul rilievo che trattasi di domanda basata su una diversa causa petendi (riconducibile alle previsioni degli artt. 2043 e 1175 c.c.) e, come tale, nuova.

A conclusioni diverse, nella fattispecie in esame, non può giungersi sulla base del pur condivisibile orientamento giurisprudenziale elaborato in materia di precisazione della domanda ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., orientamento secondo cui "Nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio da parte dell'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c. è il carattere della teleologica "complanarità", dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (salva la differenza tecnica di "petitum" mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato" (Cass. civ. sez. 6-1 ordinanza n. 18546 del 2020), e ciò sulla scia delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 12310 del 2015 ("La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Ne consegue l'ammissibilità della modifica, nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ., dell'originaria domanda formulata ex art. 2932 cod. civ. con quella di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo") e n. 22404 del 2018 ("Nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta").

Nel caso di specie, infatti, la proposizione della domanda de qua risulta evidentemente una conseguenza dell'eccezione al riguardo sollevata dall'A.V.M. nella comparsa costitutiva (come peraltro rilevato dalla stessa parte attrice nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., pag. 4 2.7 (I)); in base alla scansione procedurale prevista dal codice di rito, era pertanto onere della parte attrice formulare tale domanda nel corso dell'udienza ex art. 183 c.p.c. (come previsto dal comma 5 di detta norma), ma ciò non è avvenuto.

Sul punto si richiama il condivisibile orientamento giurisprudenziale elaborato in materia, secondo cui: "La memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande

"già proposte", ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione" (Cass. civ. sez. 6-3 ordinanza n. 30745 del 2019).

Anche per tale profilo di inammissibilità risulta quindi precluso l'esame, nel merito, della domanda subordinata formulata dall'attrice nei confronti della predetta A..

IV. Per quanto concerne la quantificazione dei danni riportati dall'attrice, occorre far riferimento essenzialmente alla consulenza tecnica sopra richiamata.

Innanzitutto, si evidenzia che è sicuramente risarcibile il danno non patrimoniale comprendente: a) la lesione dell'interesse costituzionalmente garantito - ai sensi dell'art. 32 della Costituzione - all'integrità fisica e psichica della persona, intesa sia nel suo aspetto statico (quale danno fisiologico) sia nel suo aspetto dinamico (relativamente alle menomazioni nello svolgimento delle attività quotidiane non soltanto produttive), danno legato sia ai postumi permanenti sia all'invalidità temporanea; b) la sofferenza soggettiva legata alle lesioni. Ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale, appare opportuno far riferimento alle apposite tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (nella loro versione aggiornata), da preferire ad altri sistemi di quantificazione in quanto connotate da criteri di determinazione che consentono un soddisfacente adeguamento al caso concreto.

Non si ritiene, invece, di fare applicazione delle tabelle di cui agli artt. 138 (lesioni di non lieve entità, c.d. "macropermanenti") e 139 (lesioni di lieve entità, c.d. "micropermanenti", fino al 9%) del D.Lgs. n. 209 del 2005 ("Codice delle assicurazioni private"), in quanto trattasi di normativa di settore dettata per i danni conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e natanti a carattere eccezionale e come tale "insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali" (Cass. civ. sez. 3 sentenza n. 12408 del 2011), tanto che per la loro applicazione in ambiti diversi (segnatamente in tema di danni conseguenti all'esercizio di professione sanitaria) è stata necessaria un'apposita previsione normativa (art. 3 comma 3 del D.L. n. 158 del 2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 189 del 2012).

Le varie voci di danno non patrimoniale non sono risarcibili in via autonoma, stante la sostanziale unitarietà della categoria di danno non patrimoniale quale delineata sulla base dell'orientamento giurisprudenziale elaborato in materia e condiviso da questo giudice (cfr. Cass. civ. sezioni unite sentenza n. 26972 del 2008).

Le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano prevedono la determinazione del "punto" di danno non patrimoniale tenendo già conto dell'incremento per sofferenza soggettiva, sicuramente riscontrabile nel caso di specie per le conseguenze negative circa la pratica di attività sportive come il tennis o la pallavolo da parte della F., pratica che tuttavia risulta solo limitata ma non preclusa, così come non risulta compromessa la capacità lavorativa generica o specifica dell'attrice.

Nel caso di specie - alla luce delle circostanze emerse in sede peritale - non sono quindi ravvisabili elementi peculiari della fattispecie (legati alla particolare "dannosità" dell'evento) che connotino in maniera "irripetibile" la singolare esperienza di vita individuale (cfr. Cass. civ. sez. 3 ordinanza n. 15084 del 2019) e che siano tali da giustificare un ulteriore aumento a titolo di "personalizzazione", né risultano integrati i presupposti per riconoscere in via autonoma (in base a quanto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25164 del 2020) un "danno morale" ricollegabile ad una particolare sofferenza della paziente non connessa alle ordinarie vicende dinamico-relazionali correlate alla gravità della lesione (voce, quest'ultima, già ricompresa nei valori monetari unitari di liquidazione).

Si ritiene infine opportuno, in relazione ai postumi permanenti, far riferimento ad una percentuale di invalidità del 6,5% , misura intermedia tra il 6% ed il 7% , cioè i due valori indicati in sede peritale.

Il danno non patrimoniale va quindi complessivamente liquidato in Euro 14.600,00, di cui: a) Euro 3.712,50 per l'invalidità temporanea, somma determinata applicando:

- l'importo di Euro 49,50 al giorno (pari alla metà del valore dell'indennità giornaliera per un giorno di inabilità temporanea assoluta al 100%) x 60 giorni di inabilità temporanea al 50% , per un totale di Euro 2.970,00;

- l'importo di Euro 24,75 al giorno (pari al 25% del valore dell'indennità giornaliera per un giorno di inabilità temporanea assoluta al 100%) x 30 giorni di inabilità temporanea al 25% , per un totale di Euro 742,50;

b) Euro 10.887,50 per i postumi permanenti, somma rapportata all'invalidità del 6,5% in relazione ad un soggetto di 46 anni circa (cioè quella che l'attrice - nata il giorno 24.3.1971 - aveva al momento del sinistro, risalente al 21.1.2017), cioè il valore intermedio tra quello di Euro 9.581,00 (rapportato ad un'invalidità permanente del 6%) e quello di Euro 12.194,00 (rapportato ad un'invalidità permanente del 6%).

La predetta somma di Euro 14.600,00 è già espressa in valori attuali.

Quanto agli interessi, trattandosi nel caso di specie di crediti "di valore", va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. 17/02/1995 n. 1712), condiviso da questo giudice, concernente le modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito. In particolare, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore; detta prova può tuttavia essere data e riconosciuta dal giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento, quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.

Pertanto, la somma sopra indicata andrà maggiorata degli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di Euro 14.216,16 (corrispondente all'importo complessivo di Euro 14.600,00 espresso senza tener conto dell'intervenuta rivalutazione dal momento del sinistro, risalente al giorno 21.1.2017) e quindi, anno per anno, a partire dal giorno 21.1.2018 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata; ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testè indicato sino al saldo.

V. Per quanto concerne il danno patrimoniale, sono da riconoscere le spese mediche ritenute "congrue e pertinenti" dal c.t.u., pari ad Euro 5.086,18 oltre 494 franchi servizi (pari attualmente a 451,14 Euro) per la prestazione del dott. B. del 21.1.2017, per un totale di Euro 5.537,32.

A ciò deve aggiungersi l'importo di Euro 720,00 (parimenti ritenuto congruo e pertinente dal c.t.u.) per la relazione medico legale, effettuata in vista del presente giudizio in conseguenza del sinistro dedotto in causa. Da ultimo, va riconosciuto anche un ulteriore importo richiesto dall'attrice fin dall'atto di citazione a titolo di spese legali per attività stragiudiziale, trattandosi di attività finalizzata al conseguimento del ristoro richiesto in relazione ai fatti di causa; ed invero, "Le spese di assistenza legale stragiudiziale hanno natura di danno emergente e vanno liquidate secondo le tariffe forensi; la quantificazione del compenso dovuto per tale attività, se determinata in misura compresa tra i minimi e i massimi tariffari, costituisce oggetto di apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità" (Cass. civ. sez. 6-3 ordinanza n. 2644 del 2018). Ai fini della liquidazione di tale importo, si ritiene - alla luce del richiamato precedente giurisprudenziale - di far riferimento alla tabella n. 25 allegata al D.M. n. 55 del 2014 (concernente appunto le "prestazioni di assistenza stragiudiziale"), e, segnatamente al valore medio dello scaglione di valore da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00 (cioè lo scaglione applicabile in base all'entità della somma riconosciuta alla parte attrice all'esito del giudizio); l'importo de quo va dunque liquidato in Euro 1.890,00 oltre c.p.a. ed i.v.a., per un totale di Euro 2.398,03.

L'ammontare complessivo del danno patrimoniale è dunque pari ad Euro 8.655,41 (cioè Euro 5.537,32 + Euro 720,00 + Euro 2.398,03), già espresso in valori attuali e da maggiorare degli interessi di mora al tasso legale fino all'effettivo soddisfo.

VI. In considerazione dell'eshaustività dei rilievi svolti (aventi carattere assorbente), risulta ultronea ogni altra valutazione sulle questioni dedotte in causa.

Parimenti, risulta ultroneo l'espletamento di ulteriori attività processuali a carattere istruttorio, fermo restando che - come detto - non sono ravvisabili elementi oggettivi idonei a giustificare valutazioni diverse da quelle sottese al rigetto delle residue istanze istruttorie disposto con ordinanza del 19.6.2019.

VII. In applicazione del generale principio della soccombenza, il convenuto O.S. va condannato alla rifusione delle spese processuali a favore dell'attrice.

Tali spese si liquidano come in dispositivo tenuto conto - ai fini della determinazione del compenso - delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore della causa (valore rapportato all'entità della somma riconosciuta alla parte vittoriosa), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché di tutti gli altri elementi di valutazione previsti dal regolamento vigente in materia (D.M. n. 55 del 2014).

La tabella da applicare è la tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55 del 2014, trattandosi di giudizio ordinario di cognizione.

Il compenso viene determinato con riferimento allo scaglione di valore da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00, con applicazione - per ciascuna fase - degli importi medi dello scaglione riferito al valore in questione, in assenza di elementi idonei a giustificare aumenti o diminuzioni ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014.

Il compenso per il presente giudizio è pertanto da riconoscere nella misura di:

- Euro 875,00 per la fase di studio;
- Euro 740,00 per la fase introduttiva;
- Euro 1.600,00 per la fase istruttorio/di trattazione;
- Euro 1.620,00 per la fase decisionale;

per un totale di Euro 4.835,00.

Segue di diritto la maggiorazione per spese generali nella misura del 15% (art. 2 comma 2 D.M. n. 55 del 2014) ed altri accessori (c.p.a. ed i.v.a.) come per legge.

Il rigetto delle domande attoree formulate nei confronti dell'altro soggetto convenuto (A.V.M.) non consente di riconoscere l'aumento ex art. 4 comma 2 D.M. n. 55 del 2014.

Gli esborsi da rimborsare a parte attrice relativamente al presente giudizio si determinano, in base alla documentazione agli atti, in complessivi Euro 558,95 (di cui Euro 545,00 per contributo unificato ed iscrizione della causa a ruolo ed Euro 13,95 per spese di notifica della citazione).

In ragione della sua soccombenza, a carico dell'O. vanno inoltre poste in via definitiva le somme liquidate in corso di causa in favore del c.t.u. per l'attività peritale svolta.

Infine, per quanto concerne la regolamentazione delle spese processuali tra la F. e la convenuta A.V.M., si osserva che - pur a fronte del mancato accoglimento delle domande attoree formulate nei confronti di detta convenuta - sussistono, in ragione della riscontrata infondatezza dell'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva, profili di reciproca soccombenza che escludono la configurabilità dei presupposti per una condanna ex art. 91 c.p.c. alla refusione delle spese de quibus, spese che invece sono da compensare integralmente ai sensi dell'art. 92 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Aosta in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Paolo De Paola, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 682 R.G. anno 2018,

disattesa e respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta A.V.M., disattesa, respinta od assorbita ogni altra e contraria istanza (anche di carattere istruttorio), così provvede:

1) DICHIARA l'esclusiva responsabilità del convenuto O.S. in relazione al sinistro dedotto in causa, risalente al giorno 21.1.2017, e, per l'effetto, CONDANNA il convenuto O.S. a corrispondere all'attrice F.U., per le causali di cui in motivazione, le seguenti somme:

a) la somma di Euro 14.600,00 oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di Euro 14.216,16 (corrispondente alla somma di Euro 14.600,00 espressa in valori attuali al giorno 21.1.2017, epoca del sinistro) e quindi, anno per anno, a partire dal giorno 21.1.2018 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di tale importo; ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante dalla presente decisione sino al saldo effettivo;

b) la somma di Euro 8.655,41 oltre interessi di mora al tasso legale fino all'effettivo soddisfo;

2) RESPINGE tutte le domande formulate dall'attrice F.U. nei confronti della convenuta A.V.M.;

3) CONDANNA il convenuto O.S. a rimborsare all'attrice F.U. le spese processuali relative al presente giudizio, spese che si liquidano in Euro 4.835,00 per compenso complessivo ed in Euro 558,95 per esborsi, oltre spese generali (nella misura del 15%) ed altri accessori (c.p.a. ed i.v.a.) come per legge;

4) PONE definitivamente a carico del convenuto O.S. le somme liquidate in corso di causa in favore del c.t.u. per l'attività peritale svolta;

5) COMPENSA integralmente le spese processuali tra l'attrice F.U. e la convenuta A.V.M..

Così deciso in Aosta, il 10 maggio 2021.

Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2021.